

Osservazioni dell'ANEA al DCO 405/2021/R/idr dell'ARERA del 28 settembre 2021 “Orientamenti per l'integrazione della disciplina vigente in materia di misura del Servizio Idrico Integrato (TIMSII)”

L'ANEA (Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti) presenta le proprie osservazioni al documento per la consultazione 405/2021/R/idr dell'ARERA, “Orientamenti per l'integrazione della disciplina vigente in materia di misura del Servizio Idrico Integrato (TIMSII)” (di seguito DCO 405/2021).

Premessa

La misura nel Servizio Idrico Integrato risulta essere un aspetto fondamentale del settore, perseguendo diversi obiettivi molto importanti (consapevolezza e tutela degli utenti, conservazione della risorsa, efficacia ed efficienza nella gestione per quanto riguarda i relativi aspetti infrastrutturali). Risulta però anche complessa la sua regolamentazione, essendo trasversale a diverse discipline che strutturano la regolazione del settore, con la quale si intersecano previsioni normative e regolamentari (oltre a pronunce giurisprudenziali). Per questi motivi si ritiene importante l'approccio di visione di insieme e di armonizzazione proposto con il presente documento dall'Autorità. Pur nella consapevolezza dell'eterogeneità a livello territoriale e della continua evoluzione delle tecnologie, si ritiene auspicabile mettere in campo tutti gli incentivi e le misure necessari per poter promuovere quanto più possibile una transizione verso l'innovazione tecnologica.

Di seguito si riportano alcuni aspetti trasversali (per le considerazioni di dettaglio si rimanda ai singoli spunti per la consultazione):

- vista l'interdisciplinarietà della regolazione della misura, risulta fondamentale il coordinamento tra le varie discipline che la compongono, rendendosi necessaria l'armonizzazione tra i diversi testi integrati attraverso i quali si struttura la regolazione, a partire dalle definizioni utilizzate;
- è importante tenere in considerazione l'eterogeneità a livello territoriale sotto diversi aspetti, in modo tale da arrivare in maniera efficace e omogenea al perseguimento degli obiettivi prefissati;
- alcune tematiche affrontate dal DCO, ipotizzano implicitamente o sembrano introdurre nuove competenze per gli EGA (ad es. con riferimento al codice alfanumerico per l'individuazione delle utenze; oppure relativamente alle verifiche a campione sui riparti in caso di attribuzione dell'incentivo; ...), per queste attività è necessario che l'EGA possa strutturarsi adeguatamente e che siano previsti tempi di adeguamento;
- è importante considerare come gli aspetti relativi alla consapevolezza dei consumi delle utenze raggruppate implicino il coinvolgimento di molti soggetti (oltre ai gestori e agli EGA, anche amministratori di condominio, società di contabilizzazione), potrebbe quindi essere utile prevedere occasioni (come ad esempio tavoli tecnici) per favorire il confronto al fine di individuare le soluzioni più efficaci per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Risultanze dell'attività di monitoraggio e criticità emerse

Q1. Alla luce delle evidenze emerse, si ritiene esaustivo il quadro relativo alle residue criticità di implementazione e alle sfide ulteriori della regolazione della misura descritto in precedenza? Motivare la risposta.

Relativamente al quadro delle criticità, oltre ai fattori tecnici relativi agli strumenti di misura analizzati e all'acquisizione dei dati relativi ai consumi, è opportuno tenere in considerazione anche elementi normativi e regolamentari che vi possono influire.

Un tema collegato trasversalmente a molti degli aspetti analizzati nel DCO (e soprattutto funzionale per superare alcune criticità) è quello del punto di consegna, che da definizione (RQSII) *"è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi"*, mentre spesso il contatore in molti contesti urbani (centri storici) o territoriali (montani) per necessità è posto oltre il confine di proprietà internamente all'impianto dell'utente (all'interno dell'edificio o delle pertinenze dell'utente). Si ritiene assolutamente necessaria una definizione più dettagliata che risolva le questioni interpretative che possono emergere in proposito (in particolare quando i contatori non sono posizionati al limite della proprietà pubblica), soprattutto rispetto agli obblighi di manutenzione del gestore fino al confine di proprietà o al contatore.

Q2. In particolare, si ritiene che il settore sia pronto per un'evoluzione digitale delle interazioni con gli utenti finali, a partire dal servizio di misura? Motivare la risposta.

In linea generale, per valutare la maturità del settore per un'evoluzione digitale delle interazioni con gli utenti finali, è necessario considerare a sistema tutti i fattori che vi possono influire, spesso esterni allo stesso. Ad esempio si prenda in considerazione il fatto che molti aspetti della tecnologia necessaria risultano ancora in evoluzione, non potendo quindi effettuare previsioni robuste in merito al miglior percorso da intraprendere. Inoltre, è necessario valutare anche il contesto normativo, che può incentivare, ma anche creare situazioni di difficoltà (si pensi ad esempio alle autorizzazioni necessarie per l'implementazione delle infrastrutture indispensabili per le tecnologie smart di telelettura degli strumenti di misura). Dal punto di vista economico, deve poi essere valutata anche la sostenibilità tariffaria dei costi operativi e degli investimenti necessari. Infine, l'evoluzione digitale non può essere estranea al contesto sociale, essendo comunque importante trovare un percorso che riesca a non lasciare indietro le categorie di popolazione che hanno meno familiarità con la tecnologia.

Detto ciò, tuttavia, si ritiene fortemente auspicabile l'adozione di tutte le forme innovative disponibili di interazione con gli utenti, pur senza rinunciare alla necessaria gradualità e al mantenimento di forme più tradizionali di interazione, per gli strati di utenza meno avvezzi all'uso di tecnologie.

Innovazione e tecnologie smart

Ricognizione dell'esistente

Q3. Si condivide la ricostruzione sopra effettuata o si ritiene debbano essere presi in considerazione altri fattori? Motivare la risposta.

Si condivide la ricostruzione effettuata, anche se per completezza dovrebbero essere presi in considerazione anche ulteriori elementi, come ad esempio regolamentazioni tecniche o processi autorizzatori.

Q4. Quali elementi di eterogeneità dei contesti geografici, economici e sociali rinvenibili sul territorio nazionale si ritiene abbiano maggiore impatto sulla scelta di utilizzo delle tecnologie smart? Motivare la risposta.

Molti sono gli elementi di eterogeneità rinvenibili sul territorio nazionale che possono impattare sulla scelta di utilizzo delle tecnologie smart. Di seguito se ne riporta un elenco non esaustivo:

- densità della popolazione (ad esempio in territori con bassa densità di popolazione e non di rado con problematiche di accessibilità alle reti mobili possono risultare maggiormente idonee soluzioni di tipo walk-by o drive-by);
- caratteristiche del contesto urbano;
- tipologia di costruzioni (ad esempio, in particolare nei centri storici, presenza di vincoli di carattere storico e architettonico);
- sostenibilità economica della tariffa.

Q5. Illustrare, laddove adottate, le proprie modalità di adozione di tecnologie smart o semismart per la misura di processo e per la misura d'utenza.

Possibili interventi regolatori

Q6. Si condivide la ricostruzione e la conseguente ipotesi di non introdurre, al momento, obblighi di installazione di misuratori smart e di implementazione della telelettura? Motivare la risposta.

Si condivide l'ipotesi di non introdurre al momento obblighi generalizzati di installazione di misuratori smart e di implementazione della telelettura, sia per questioni legate all'incertezza che ancora permane dal punto di vista tecnologico che per motivi di sostenibilità dal punto di vista tariffario. Si ritiene però fondamentale che venga intrapreso un percorso di confronto con tutti gli attori del settore, affinché si possa arrivare al più presto ad avere le condizioni per incentivare maggiormente il ricorso a tecnologie smart e/o semi-smart, anche attraverso la previsione di specifici obblighi.

Q7. Si condivide l'idea di adottare specifici indicatori sull'efficacia del servizio di misura, mantenendo l'approccio prestazionale introdotto dalla regolazione della qualità tecnica? In particolare, si condivide l'ipotesi di modifica del prerequisito sulla disponibilità e affidabilità dei dati di misura, associato all'introduzione di indicatori ulteriori per valutare il grado di affidabilità dei dati forniti? Motivare la risposta.

Si condivide l'idea generale di adottare specifici indicatori sull'efficacia del servizio di misura mantenendo l'approccio prestazionale introdotto dalla regolazione della qualità tecnica. Per valutarne l'impatto sull'efficacia del servizio di misura, tali indicatori potrebbero essere introdotti inizialmente come indicatori ulteriori (alla stregua di quelli attualmente indentificati con lettera G), per poi successivamente a questo periodo di monitoraggio (anche breve) essere considerati all'interno del meccanismo incentivante della qualità tecnica.

In merito all'ipotesi di modifica del prerequisito sulla disponibilità e affidabilità dei dati di misura, per poter effettuare considerazioni più puntuali sarebbero necessarie maggiori specifiche sulle effettive

modalità di calcolo. In linea generale, si ritiene importante individuare meccanismi che consentano di valutare l'effettiva disponibilità e affidabilità dei dati di misura. Si pone all'attenzione il fatto che eventuali modifiche devono riguardare anni successivi all'introduzione di questi ulteriori indicatori, per dare la possibilità ai diversi soggetti coinvolti di strutturare le proprie attività in base alle novità introdotte (i gestori per la parte di registrazione dei dati e produzione delle informazioni e gli EGA per la relativa verifica). Si pone poi all'attenzione che tale variazione non solo andrebbe ad incidere sulla tipologia di dati da registrare e produrre, ma anche sugli investimenti messi in atto per gli obiettivi fissati all'interno della qualità tecnica. Tale modifica avrebbe impatto in particolare sul prerequisito relativo ai volumi di processo, in un contesto in cui sono stati sviluppati dal 2018 sistemi di monitoraggio/archiviazione dei dati sui volumi in linea con l'attuale prerequisito.

Q8. Commentare gli indicatori proposti e illustrare eventuali proposte alternative.

In merito all'indicatore prestazionale relativo alla misura di utenza è opportuno che venga definito in modo chiaro e univoco cosa si intenda per lettura validata del misuratore, ed in particolare se vi debba essere considerata anche l'autolettura (che potrebbe non essere una proxy adeguata delle attività del gestore relativamente alla rilevazione dei volumi di utenza).

In merito agli indicatori di diffusione delle tecnologie più innovative, il fatto di non considerare le modalità intermedie walk-by e drive-by porterebbe a penalizzare quei contesti in cui si è optato per l'adozione di tali soluzioni, spesso perché meglio si adattano alle caratteristiche dei territori serviti.

Q9. Si condivide l'ipotesi di introdurre alcuni standard specifici con associato meccanismo di indennizzo automatico? Se sì, si ritengono adeguati ed esaustivi gli indicatori proposti? Motivare la risposta, eventualmente avanzando ulteriori proposte.

In linea generale, in un'ottica di maggiore tutela dell'utenza, si condivide l'introduzione di standard specifici per incentivare il gestore a migliorare le attività relative alla rilevazione dei dati di misura.

L'impostazione presentata però non sembrerebbe totalmente coerente con il percorso proposto orientato sempre più verso un approccio dal punto di vista prestazionale. Potrebbe quindi essere introdotto uno standard (con eventuali costi per i gestori per implementare i meccanismi di controllo ed erogazione dei relativi indennizzi) che poi potrebbe dover essere abbandonato. Inoltre non è chiaro come l'indicatore relativo al rispetto del numero dei tentativi di lettura si coordini con quanto proposto relativamente all'approccio prestazionale che introduce previsioni in merito alle letture validate.

Nei casi di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, vi è poi il dubbio se sia opportuno concentrare le risorse sui tentativi di lettura piuttosto che sulle modalità per garantire l'accessibilità degli strumenti di misura.

Q10. Si condivide l'idea di rendere disponibile all'utenza una modalità di accesso digitale ai propri dati di consumo? Motivare la risposta.

L'accesso ai consumi in modalità digitale rappresenta un'opportunità che può apportare diversi vantaggi all'utenza, anche se vi potrebbero essere potenziali criticità per l'eventuale richiesta agli utenti della quota di rimborso dei costi legati allo sviluppo dell'applicativo e/o costi legati al potenziale maggior consumo della batteria per misuratori teleletti da sala di controllo centralizzata. In un'epoca dove l'utilizzo delle tecnologie informatiche sta diventando lo strumento privilegiato nei rapporti tra i gestori dei servizi pubblici e i cittadini, anche in questo campo emerge forte la spinta verso il modo digitale. Potrebbe però non risultare equo addebitare ai singoli utenti i costi suddetti, prefigurandosi anche una potenziale duplicazione dei costi: tali costi infatti potrebbero essere già ricompresi (o almeno esserlo in parte) negli investimenti informatici dei gestori. Alcuni gestori

hanno già implementato modalità digitali per l'accesso ad alcuni dati, ad esempio tramite l'utilizzo di specifiche app.

Q11. Si condivide l'ipotesi di imporre un requisito di interoperabilità, al fine di minimizzare i rischi associati alla scelta di una determinata tecnologia e dunque anche il rischio di rimandare le scelte innovative? Motivare la risposta.

Si condividono gli obiettivi associati a tale previsione, anche se potrebbe essere necessario un approfondimento in merito all'effettiva implementazione.

Consapevolezza dei consumi da parte dell'utente

Quadro normativo e fattuale

Q12. Si condivide la ricostruzione normativa e fattuale sopra riportata? Motivare la risposta evidenziando eventuali elementi di rilievo.

Si condivide tale ricostruzione, anche se non sono prese in considerazione le previsioni relative all'efficienza energetica degli edifici e la presenza di regolamenti edilizi a livello locale.

Q13. Nel territorio di riferimento le normative regionali hanno provveduto ad adottare quanto previsto dall'articolo 146, comma 1, lettera f), del d.lgs. 152/06 (codice dell'ambiente) in tema di nuove costruzioni?

L'attuazione dell'art. 146 comma 1, lettera f), può essere ricondotta a una serie di disposizioni le cui risposte non possono prescindere da azioni coordinate e comuni tra diversi attori del settore. Anche se in molte regioni non risultano essere state adottate misure o previsioni, si segnalano comunque alcune casistiche rilevate nei territori a titolo esemplificativo (anche se non esaustivo):

- previsione all'interno della programmazione regionale di settore¹;
- inserimento di previsioni all'interno della Carta del Servizio o dei regolamenti di fornitura da parte dell'EGA²;
- previsione di regolamenti specifici da parte dell'EGA relativi alla singolarizzazione³.

¹ Ad esempio:

- la regione Piemonte ha disciplinato nel 2007 questo aspetto nel Piano di Tutela delle Acque (tuttora in fase di approvazione), riportando nelle norme di Piano uno specifico articolo in cui viene previsto che i comuni per quanto riguarda i nuovi insediamenti, i comuni rilasciano il titolo ad edificare se il progetto edilizio prevede l'installazione di contatori singoli per ogni unità immobiliare o per ogni singola utenza indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile;
- nella regione Marche, si fa riferimento a tale articolo nel Rapporto Ambientale relativo al Piano Regolatore degli Acquedotti della Regione Marche, le cui N.T.A. prevedono, tra le misure relative al risparmio idrico ed alla ottimizzazione della gestione degli acquedotti: "installazione di dispositivi idonei a consentire un consumo controllato"; inoltre la regione ha recentemente approvato, l'atto di indirizzo 'Schema di Regolamento edilizio Tipo – RET', che rimanda per quanto riguarda gli aspetti tecnici e amministrativi relativi agli insediamenti allacciati alla rete di distribuzione dell'acqua potabile, al Regolamento del SII.

² Ad esempio il Regolamento del SII dell'Aato3 Marche, specifica che, in stabili comprendenti più unità immobiliari, ciascuna unità dovrà essere dotata di impianto idrico interno indipendente, tale da consentire una autonoma somministrazione del servizio di acquedotto e che, di norma, il gestore è tenuto ad installare un apparecchio di misura (contatore di utenza) per ogni unità immobiliare.

Q14. Quali ostacoli principali si ravvisano rispetto alle attività aventi l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dei propri consumi da parte dell'utente? Motivare la risposta.

Di seguito si riportano i principali elementi che possono influire sulle attività aventi ad obiettivo l'aumento della consapevolezza dei consumi da parte dell'utente (e che quindi dovrebbero essere tenuti in adeguata considerazione nella definizione delle misure di incentivazione da costruire):

- vincoli architettonici;
- caratteristiche di partenza dell'impianto interno al condominio;
- costi a carico dei condomini;
- approvazione dei lavori necessari;
- vincoli relativi alle previsioni in merito all'efficienza energetica;
- garanzia della qualità dell'acqua;
- gestione delle pressioni.

Come già affermato anche dall'Autorità nel DCO 405/2021, una prima indagine conoscitiva in merito alle attività di singolarizzazione/installazione di contatori divisionali può essere dedotta dal monitoraggio previsto nella disciplina del REMSI. L'adeguamento delle situazioni esistenti per le finalità in questione comporterebbe, oltre che interventi a carico del gestore, costi di investimento a carico dell'utenza (che dipendono principalmente dalla situazione dell'impianto esistente e delle caratteristiche degli immobili), conseguenti alla necessità di rifacimento degli impianti interni – ove tecnicamente fattibile – prevedendone la separazione e la realizzazione di linee separate per ciascuna unità immobiliare, con posa delle tubazioni all'interno o all'esterno dell'edificio, valutate le implicazioni sia di tipo strutturale che a livello estetico, oltre che in termini economici. Vanno poi considerati anche gli aspetti di tipo amministrativo, con particolare riferimento alla necessità di accordo con l'Amministrazione di condominio e di stipula di singoli contratti di fornitura per ciascuna unità immobiliare. Vi potrebbero essere difficoltà nel raccogliere disponibilità e volontà dei Condomini di addivenire ad accordi per la trasformazione delle utenze condominiali in utenze singole.

Per quanto riguarda l'aumento della consapevolezza dei consumi da parte delle utenze raggruppate, pur essendo primario l'obiettivo della effettiva singolarizzazione delle utenze (con contestuale spostamento dei contatori), in caso di impossibilità a spostare/installare contatori al limite della proprietà privata potrebbe essere presa in considerazione una soluzione intermedia, caratterizzata dall'installazione/sostituzione di un contatore per ciascuna unità immobiliare (anche all'interno della proprietà privata) e di un contatore generale per l'utenza raggruppata al limite della proprietà privata. Contemporaneamente andrebbe stipulato un accordo tra condominio e gestore per la gestione del tratto di rete ricompreso tra il misuratore generale e quello delle singole unità immobiliari e per l'accesso alla lettura dei contatori in proprietà privata. Anche in tale contesto, la principale soluzione per minimizzare gli interventi da effettuare sul condominio, è quella di spostare

³ In queste tipologie di regolamenti possono essere disciplinati anche i casi di nuove costruzioni e ristrutturazioni per i quali non ricorrono le condizioni tecniche necessarie per porre i contatori di ciascuna unità immobiliare al punto di consegna.

Ad esempio:

- da luglio 2021 da parte di AIP è in vigore un Regolamento che disciplina l'attività facoltativa per le utenze condominiali di trasformarsi in utenze singole attraverso l'installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa;
- AIT nel 2008 ha approvato il "Regolamento per le singolarizzazioni delle utenze condominiali" per un gestore del territorio.

i contatori dotandoli di tecnologie smart in un luogo parzialmente accessibile (comunque allocati in proprietà privata). Le soluzioni che non consentono di superare le criticità relative all'accessibilità dei misuratori, potrebbero però presentare successivamente problemi relativamente alle attività di manutenzione che si potrebbero rendere necessarie.

Possibili interventi regolatori

Q15. Si condivide l'ipotesi di ampliare gli obblighi della direttiva trasparenza al fine di integrare le ulteriori previsioni della rifusione della direttiva europea sulle acque potabili? Indicare eventuali elementi meritevoli di considerazione nella previsione di dettaglio dell'obbligazione.

Si condivide tale ipotesi. Relativamente al dato da fornire relativo alla comparazione con il consumo medio rilevato sul territorio per la medesima tipologia di utenze, potrebbe essere utile indicare l'interpretazione in merito al territorio di riferimento.

Per quanto riguarda le informazioni relative alla qualità delle acque destinate al consumo umano, i dati potrebbero avere come riferimento i dati medi di rete di un certo periodo.

Q16. Si condivide l'ipotesi di allargare gli obblighi di trasparenza anche alle utenze indirette, inducendo una maggiore conoscenza dell'attività del gestore e mettendole a conoscenza delle previsioni regolatorie che potrebbero risultare favorevoli? Quali ostacoli principali si ravvisano rispetto all'obiettivo? Motivare la risposta, illustrando eventuali proposte alternative.

Si ritiene molto importante poter garantire maggiore conoscenza alle utenze indirette. Il principale tema da affrontare risulta quello di riuscire ad individuare un modo efficace per veicolare le informazioni che al contempo consenta però di contenere i costi. Un ruolo importante come intermediario tra gestore e utenze indirette è svolto dagli amministratori di condomini, con i quali si dovrebbero individuare modalità dialogo.

Q17. Si condivide l'ipotesi di introdurre una regolazione sperimentale in tema di individualizzazione delle utenze raggruppate? Motivare la risposta.

L'introduzione di una regolazione sperimentale per l'individualizzazione delle utenze raggruppate potrebbe essere un modo per dare inizio al percorso per l'implementazione di tale misura, per poter valutare criticità e soluzioni per superarle. Come affermato anche dall'Autorità infatti questo tipo di intervento non può che avere un impatto limitato e non generalizzato alla platea di utenti. Anche per questo motivo risulta essere importante effettuare una valutazione costi benefici. Se venisse accettata l'ipotesi intermedia di singolarizzazione proposta alla Q14 (con mantenimento quindi di contatore generale per l'utenza raggruppata al quale si aggiungono i contatori delle singole unità immobiliari) i costi sarebbero fortemente ridotti.

Nel caso in cui si opti per l'introduzione di una regolazione sperimentale, si ritiene possa essere contestualmente incentivato l'utilizzo di acque non potabili per gli usi compatibili (coordinando quindi i lavori per la singolarizzazione/installazione di contatori divisionali con quelli necessari allo sdoppiamento degli impianti interni agli edifici atti a tale scopo). Tale ulteriore attività di sdoppiamento delle reti acquedottistiche interne agli edifici amplificherebbe i benefici derivanti dalla singolarizzazione in termini di maggior tutela della risorsa idrica, di maggiore consapevolezza dei propri consumi (sia per uso potabile sia per altri usi non potabili), di maggior risparmio economico (in quanto l'uso di acque non potabili per usi compatibili avrebbe un costo inferiore all'uso di acqua potabile per il medesimo scopo).

Viene proposto poi di trovare copertura delle risorse necessarie per l'implementazione di tale misura attraverso la perequazione. Nel documento non è però esplicitato come sarebbe articolato tale meccanismo. In analogia a quanto impostato fino adesso nel settore, si potrebbe quindi ipotizzare l'introduzione di una componente tariffaria aggiuntiva, analoga a quelle UI presenti. Non è chiaro se con tale meccanismo di perequazione sarebbero coperti i costi in teoria a carico del gestore e/o quelli a carico del condominio (come nel caso della regolazione prevista nel settore elettrico per l'ammodernamento delle colonne montanti degli edifici). In questo ultimo caso, l'eventuale componente introdotta non rappresenterebbe un corrispettivo per il servizio all'utente, ma andrebbe a coprire costi relativi a interventi edili all'interno di edifici privati.

Una possibile fonte per reperire risorse da destinare a tali iniziative potrebbe essere, dove presente la componente a decurtazione dei costi operativi (Δ Opex) (invece di alimentare lo strumento allocativo inerente ai premi relativi alla qualità a livello nazionale attraverso il versamento alla CSEA), che permetterebbe di mantenere le risorse nel territorio in cui sono state generate. In caso di assenza di tale componente, andrebbe prevista una apposita voce.

Qualunque sia l'ipotesi di reperimento delle risorse, sarebbe comunque necessaria un'attività di controllo a consuntivo per riconoscere solo l'ammontare effettivamente utilizzato. Inoltre sarebbe necessario specificare in modo dettagliato le tipologie di costi che vi potrebbero trovare copertura per evitare sovrapposizioni con la componente OPmis.

All'interno dell'approccio sperimentale, inoltre potrebbe essere ipotizzato di considerare con maggiore attenzione i casi di edilizia residenziale pubblica con problematiche di singolarizzazione, di più comprensibile agevolazione da parte della platea d'utenza e di più agevole verifica con riferimento agli interventi, ai costi ed ai risultati.

Essendo già presente una previsione analoga nel settore elettrico in merito agli interventi sulle colonne montanti vetuste degli edifici si ritiene utile mutuare quanto più possibile dalle esperienze già implementate per quanto compatibile.

Q18. Quali ostacoli principali si ravvisano rispetto all'obiettivo? Motivare la risposta.

Si rimanda a quanto osservato allo spunto per la consultazione Q17. Ulteriore tema da considerare riguarda le modalità per poter dialogare con gli amministratori di condominio.

Q19. Si condividono le modalità tecniche proposte in termini di condizionalità, determinazione degli importi massimi, determinazione dei costi standard? Motivare la risposta evidenziando le problematiche e illustrando eventuali proposte alternative.

Nel caso di implementazione della regolazione sperimentale, la previsione di condizionalità e limiti nella determinazione degli importi risulta fondamentale per contenere eventuali comportamenti opportunistici e utilizzare in modo efficace le risorse.

Relativamente alle modalità di reperimento delle risorse per l'effettuazione degli interventi, potrebbero essere incentivati attraverso previsioni analoghe alle recenti misure previste a livello nazionale per gli interventi ammissibili per il superbonus al 110% o comunque coordinate con esse.

Q20. Si condivide la necessità di pesare opportunamente vantaggi e costi, al fine di non incidere sulle bollette delle utenze non interessate/interessabili? Motivare la risposta.

Si condivide pienamente tale necessità di pesare opportunamente vantaggi e costi, al fine di non incidere sulle bollette delle utenze non interessate/interessabili.

Q21. Si ritiene utile e sostenibile l'introduzione di qualche forma di incentivo per le attività di stimolo ad una maggiore consapevolezza dei consumi per l'utenza indiretta? Si ritengono adeguate e/o sufficienti le proposte sopra delineate? Motivare la risposta evidenziando eventuali proposte alternative.

Relativamente all'ipotesi di richiedere ai gestori di mettere a disposizione degli amministratori di condominio uno strumento di calcolo per la definizione dei corrispettivi applicabili alle singole unità immobiliari, potrebbe essere un'opzione per contribuire ad assicurare la correttezza dell'applicazione della struttura dei corrispettivi.

In merito all'ipotesi di prevedere la rimborsabilità, nell'ambito del metodo tariffario, dei costi associati a interventi di incentivo ad una più puntuale misurazione dei consumi da erogare all'utenza sotto forma di sconto in bolletta, si pone all'attenzione il principio della cost reflectivity. La componente di costo da inserire in tariffa per coprire tale sconto in bolletta non rappresenterebbe un corrispettivo per il servizio all'utente, ma andrebbe comunque a coprire costi relativi a interventi edili all'interno di edifici privati (anche se si configurerebbe come una decurtazione in bolletta, in realtà sarebbe una compensazione, ancorché parziale, di tali costi). Per coprire tale componente, come già accennato precedentemente potrebbe essere utilizzata la quota a decurtazione dei costi operativi ($\Delta Opex$), invece di alimentare lo strumento allocativo inerente ai premi relativi alla qualità a livello nazionale attraverso il versamento alla CSEA, permetterebbe di mantenere le risorse nel territorio in cui sono state generate. In caso di assenza di tale componente, andrebbe prevista una apposita voce. In entrambi i casi sarebbe comunque necessaria un'attività di controllo a consuntivo per riconoscere solo l'ammontare effettivamente utilizzato. Inoltre sarebbe necessario specificare in modo dettagliato le tipologie di costi che vi potrebbero trovare copertura per evitare sovrapposizioni con la componente OP_{mis} .

Nel caso di incentivo all'adozione di un sistema di contatori divisionali organizzati, sembra inoltre essere opportuna la previsione di rendicontazione delle modalità di riparto da parte della società di contabilizzazione o degli amministratori di condominio. Si sollevano perplessità in merito al fatto che tale attività possa essere effettuata eventualmente anche dagli EGA, sia per l'onere relativo alle attività da svolgere in caso di enti non strutturati adeguatamente che per quanto riguarda l'effettiva facoltà di controllo su soggetti che esulano dal rapporto convenzionale di gestione del servizio.

Q22. Si condividono le previsioni in materia di trasparenza delle prassi adottate in tema di perdite occulte? Motivare la risposta.

Si condividono tali previsioni per fornire una tutela omogenea per l'utenza.

Q23. Si condivide l'ipotesi di introdurre elementi minimi di tutela delle utenze in tema di perdite occulte? Si ritengono adeguati e sufficientemente gradualmente gli elementi sopra delineati? Motivare la risposta illustrando eventuali proposte alternative.

In primo luogo, preme portare all'attenzione come elemento preliminare per poter prevedere elementi minimi di tutela delle utenze risulta essere l'introduzione di una definizione di perdite occulte, in modo tale di poter ben identificare tale fattispecie (l'identificazione solo attraverso criteri in base al consumo potrebbe avere effetti distorsivi). Per tale motivo sarebbe opportuno specificare che le perdite occulte sono esclusivamente quelle che non potevano essere visionabili con la normale diligenza.

Si condivide l'ipotesi di introdurre elementi minimi di tutela delle utenze in tema di perdite occulte. Tale intervento dovrebbe però garantire elevati elementi di flessibilità in modo da permettere ai

territori che hanno già adottato a livello locale previsioni efficaci in materia di continuare il percorso intrapreso.

Aggiornamento della disciplina vigente

Q24. Esplicitare eventuali osservazioni in tema di criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici o in tema di obblighi di verifica dei misuratori.

Relativamente alla verifica degli strumenti di misura, si pone all'attenzione anche la necessità di coordinare con quanto previsto all'interno della RQSII in materia, tenendo conto delle competenze delle Camere di Commercio in tema di metrologia legale. Sarebbe inoltre opportuno considerare anche le problematiche della utilizzazione di dati di misura di contatori che hanno sorpassato il periodo massimo di verifica periodica.

Q25. Si ritiene praticabile l'ipotesi di aggiungere l'obbligo di un ulteriore tentativo di lettura - per tutte le categorie di utenza o solo per quelle con consumi medi annui superiori a 3.000 mc – o si ritiene preferibile il mantenimento degli obblighi del TIMSII in tema di tentativi di lettura della misura di utenza? Motivare la risposta.

In merito all'ipotesi di aggiungere l'obbligo di un ulteriore tentativo di lettura, un elemento rilevante da tenere in considerazione riguarda l'accessibilità dei misuratori. Inoltre nell'ottica di andare gradualmente verso un approccio di tipo prestazionale, potrebbe essere non rilevante. Infine dovrebbe essere effettuata una valutazione a sistema in merito agli eventuali ulteriori costi.

Q26. In alternativa, si ritiene già applicabile l'ipotesi di associare un indicatore puramente prestazionale nell'ambito degli standard generali nella regolazione della qualità tecnica? Evidenziare pro e contro, dal proprio punto di vista, dell'introduzione di tale indicatore.

Si ritiene percorribile l'ipotesi di associare un indicatore puramente prestazionale, tenendo però in considerazione quanto osservato nei precedenti spunti per la consultazione.

Q27. Illustrare eventuali proposte alternative.

Al momento non vi sono proposte alternative in merito.

Q28. Si condivide l'ipotesi di equiparare l'autolettura validata alla lettura raccolta dal gestore e, di conseguenza, valorizzarla al fine dell'assolvimento degli obblighi relativi ai tentativi di raccolta? Motivare la risposta.

Si condivide l'ipotesi di equiparare l'autolettura validata alla lettura raccolta dal gestore in determinate circostanze, anche se si ritiene che il ricorso a tale modalità debba essere comunque accompagnato da una specifica comunicazione all'utente quando i tentativi di lettura danno esito negativo per molto tempo.

Inoltre, potrebbe essere opportuno anche valutare l'eventuale risparmio che potrebbe derivare dal punto di vista dei costi operativi a seguito dell'eventuale introduzione di tale ipotesi.

Q29. Illustrare eventuali proposte alternative.

Al momento non vi sono proposte alternative in merito.

Q30. Si condivide l'ipotesi di integrare il TIMSII con quanto previsto dal comma 26.1 del TICSII? Motivare la risposta.

Si condivide al fine di avere una maggiore armonizzazione tra le due discipline.

Q31. In alternativa, si ritiene preferibile semplificare ulteriormente la disciplina delle distanze minime di lettura prevedendo una distanza temporale minima pari a 30 giorni tra due tentativi di raccolta consecutivi? Motivare la risposta.

Si ritiene che una distanza temporale minima pari a 30 giorni tra due tentativi di raccolta consecutivi sia troppo ravvicinata per poter essere rappresentativa dei consumi dell'utenza.

Con tecnologie smart la distanza intertemporale minima tra due tentativi di raccolta consecutivi poi perderebbe significatività, potendo accedere ai dati degli strumenti di misura anche con frequenze elevate.

Q32. Illustrare eventuali proposte alternative alle due sopra citate.

Al momento non vi sono proposte alternative in merito.

Q33. Si condivide l'ipotesi di integrare il TIMSII con quanto previsto dai commi 26.2 e 26.3 del TICSII? Motivare la risposta.

Si condivide al fine di avere una maggiore armonizzazione tra le due discipline.

Q34. In alternativa, si ritiene preferibile eliminare gli obblighi di "ripasso" sostituendoli con un approccio totalmente prestazionale? In caso di tale preferenza, come indirizzare la problematica dell'incentivo alla lettura anche dei misuratori che eccedono il raggiungimento dello standard generale? Motivare la risposta.

Al momento potrebbe essere prematuro l'introduzione di un approccio puramente prestazionale.

Inoltre si pone all'attenzione dell'Autorità la criticità di poter avere una effettiva prova da parte del gestore di aver adempiuto agli obblighi relativi al "ripasso".

Nel caso ad esempio di contatori per i quali non sia disponibile una lettura validata per un periodo definito (ad esempio 2 anni), potrebbe essere previsto l'invio di una raccomandata per informare l'utente come già esplicitato allo spunto per la consultazione Q28.

Q35. Illustrare eventuali proposte alternative.

Al momento non vi sono proposte alternative in merito.

Q36. Si condivide l'ipotesi di eliminare il tempo massimo per l'informazione preliminare all'utenza? Motivare la risposta.

Si condivide tale ipotesi.

Q37. Si ritengono esaustivi i chiarimenti introdotti? Motivare la risposta, illustrando eventuali proposte alternative.

Non vi sono osservazioni in merito,

Q38. Si condivide la proposta di revisione illustrata? Motivare la risposta evidenziando eventuali problematiche.

Si condivide la proposta di revisione illustrata. Sorgono alcuni dubbi in merito al fatto che il gestore, nel caso non possa utilizzare le modalità indicate dall'utente, possa comunicare il rifiuto dell'autolettura (e le relative motivazioni) nella prima bolletta utile. Tale previsione dovrebbe essere accompagnata da modalità per garantire che si tratti effettivamente di un'ipotesi residuale.

Q39. Illustrare eventuali proposte alternative.

Al momento non vi sono proposte alternative in merito.

Q40. Si condivide la proposta di revisione illustrata? In particolare, si ritiene che la semplice media aritmetica sia sufficiente a smorzare i picchi di consumo anomali o siano maggiormente opportuni algoritmi diversi? Motivare la risposta.

Per garantire una maggiore rappresentatività del consumo medio annuo, potrebbero essere considerati due dati di misura validati tra i quali intercorre un lasso temporale maggiore di 300 giorni solari, ad esempio 600 o 900 giorni.

Q41. In alternativa, si ritiene che l'aumentata frequenza delle attività di misura sia in grado di correggere in breve tempo l'anomalia di eventuali picchi di consumo, e dunque si ritiene più opportuno rendere strutturale la previsione transitoria del TIMSII di un parametro correttivo pari a 1, fatte salve opportune tutele per l'utenza? Motivare la risposta.

Si rimanda a quanto osservato allo spunto per la consultazione Q40.

Q42. Si condivide l'integrazione già adottata con il TICSII in materia di adozione di criteri di stima migliorativi? O si ritiene preferibile semplificare la norma tramite l'eliminazione del comma 11.25? Motivare la risposta.

Si condivide la possibilità di prevedere criteri di stima migliorativi in un'ottica di maggiore tutela dell'utenza.

Q43. Illustrare eventuali proposte alternative.

Al momento non vi sono proposte alternative in merito.

Ulteriori elementi dell'attività di misura

Misura di processo, fognatura e depurazione

Q44. Si condivide l'ipotesi di non aggiungere nel TIMSII una sezione con obblighi specificamente indirizzati alla misura di processo per il servizio di acquedotto, lasciando la trattazione di tale problematica all'interno della RQTI? Motivare la risposta.

Si condivide tale ipotesi, dal momento che appare più opportuno trattare tali tematiche all'interno della RQTI.

Q45. Illustrare eventuali proposte alternative.

Al momento non vi sono proposte alternative in merito.

Q46. Si condivide l'ipotesi di non aggiungere nel TIMSII una sezione con obblighi specificamente indirizzati alla misura del servizio di fognatura? Motivare la risposta.

Si condivide tale ipotesi, dal momento che appare più opportuno trattare tali tematiche all'interno della RQTI. Probabilmente potrebbe essere opportuno individuare qualche elemento in merito alla misura di utenza per le utenze fognarie che non sono alimentate dall'acquedotto pubblico.

Q47. Si condivide l'ipotesi di considerare elementi relativi alla misura fognaria quali modalità di valutazione dell'affidabilità del calcolo del macro-indicatore M4? Motivare la risposta.

In merito all'ipotesi di considerare elementi relativi alla misura fognaria quali modalità di valutazione dell'affidabilità del calcolo del macro-indicatore M4, per poter effettuare valutazioni sarebbe utile disporre di maggiori informazioni in merito alle modalità di implementazione.

Q48. Illustrare eventuali proposte alternative.

Al momento non vi sono proposte alternative in merito.

Q49. Si condivide l'ipotesi di non aggiungere nel TMSII una sezione con obblighi specificamente indirizzati alla misura volumetrica del servizio di depurazione, ritenendo sufficienti gli obblighi di legge e gli incentivi in tema di gestione innovativa dei depuratori contenuti nel MTI-3? Motivare la risposta.

Si condivide tale ipotesi, dal momento che appare più opportuno trattare tali tematiche all'interno della RQTI.

Identificazione univoca del punto di fornitura

Q50. Illustrare eventuali proposte alternative.

Al momento non vi sono proposte alternative in merito.

Q51. Si ritiene che l'introduzione di un codice alfanumerico per l'individuazione univoca delle utenze sia opportuna? Se sì, quali tempistiche si ritengono congrue per la sua introduzione? Motivare la risposta.

In merito alla definizione di un codice alfanumerico per l'individuazione univoca delle utenze, al fine di ottimizzarne l'implementazione potrebbero essere mutuati, per quanto compatibili, elementi derivanti all'esperienza del settore del gas.

Si ritiene che l'eventuale introduzione di un codice alfanumerico per l'individuazione univoca delle utenze debba essere graduale, per consentire il necessario adattamento.

Non è chiaro se l'onere di gestione di tale codice ricada in capo agli EGA, oppure se debbano avere solo una funzione di supervisione per garantire l'univocità, soprattutto nel caso in cui le utenze siano servite da più distributori di acquedotto nello stesso Comune. Nel primo caso, si porta all'attenzione dell'Autorità la necessità di tenere in adeguata considerazione l'onere che ne deriverebbe per gli Enti, soprattutto per quelli meno strutturati e comunque di prevedere tempistiche congrue di introduzione, per permettere di predisporre gli strumenti necessari.

Q52. Illustrare la propria posizione in merito alla costruzione del codice alfanumerico, evidenziando pro e contro delle ipotesi in consultazioni o delle eventuali proposte alternative.

In merito alla costruzione del codice alfanumerico, il codice riferito alla Regione potrebbe essere superfluo, potendo essere ricondotto attraverso il codice ISTAT del Comune oppure, se necessario avere tale informazione, utilizzare anche per identificare le Regioni sempre il codice ISTAT.

Q53. Illustrare eventuali ulteriori proposte per indirizzare le medesime finalità.

Al momento non vi sono ulteriori proposte in merito.